

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 114/2019

dell'8 maggio 2019

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/2012]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1991 della Commissione, del 13 dicembre 2018, che autorizza l'immissione sul mercato delle bacche di *Lonicera caerulea* L. quale alimento tradizionale da un paese terzo a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/108 della Commissione, del 24 gennaio 2019, che autorizza la modifica delle specifiche del nuovo ingrediente alimentare estratto lipidico del krill antartico (*Euphausia superba*) a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/109 della Commissione, del 24 gennaio 2019, che autorizza un'estensione dell'uso dell'olio derivato da *Schizochytrium* sp. quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/110 della Commissione, del 24 gennaio 2019, che autorizza un'estensione dell'uso dell'olio di semi *Allanblackia* quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione ⁽⁴⁾.
- (5) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione pertanto non si applica al Liechtenstein.
- (6) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1. Al punto 124b (Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione) sono aggiunti i seguenti trattini:

— **32018 R 1991**: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1991 della Commissione, del 13 dicembre 2018 (GU L 320 del 17.12.2018, pag. 22),

— **32019 R 0108**: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/108 della Commissione, del 24 gennaio 2019 (GU L 23 del 25.1.2019, pag. 4),

⁽¹⁾ GU L 320 del 17.12.2018, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 23 del 25.1.2019, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 23 del 25.1.2019, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 23 del 25.1.2019, pag. 11.

